

## COMPETENZE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

- ✦ *Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58*  
*Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile*

### **Art. 8**

Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la Giunta regionale favorisce, anche mediante l'erogazione di contributi, con le modalità indicate agli artt. 13 e 15, l'iniziativa della Provincia diretta a:

- provvedere, d'intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti la protezione civile;
- collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento di corsi, nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di protezione civile;
- eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
- proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
- organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri enti locali, da mettere a disposizione dell'organizzazione della protezione civile.

- ✦ *Legge 24 febbraio 1992, n. 225*  
*Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile*

### **Art. 13**

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 1990, n. 142 (*ora confluita nel D.Ls.vo 267/00*), partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato Provinciale di protezione civile presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

- ✦ *Decreto Legislativo 1998, n. 112*  
*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione al capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59*

### **Art. 108 Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali**

.....

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1. all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; (\*parzialmente modificato dalla L. 401/01)

3. alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

✦ *Decreto Legislativo 2000, n. 267*

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.*

**Art. 19**

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) .....

✦ *Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11*

*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112*

**Art. 107 – Funzioni delle Province**

1. Le Province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'art. 108, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 112/1998, provvedono:

- ✦ a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con Comuni e Comunità Montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione alla popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
- ✦ alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/98, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.
- ✦ al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'art. 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma.
- ✦ ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;
- ✦ a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale. (\*parzialmente modificato per effetto della L. 401/01)